



TRIBUNALE DI BOLOGNA

Sezione Prima Civile

Il GIUDICE ONORARIO DOTTORESSA ALESSIA ZUCCONI

rilevato che

con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il sig. [REDACTED] ricorreva all'instemato Tribunale per sentire riconoscere la condotta discriminatoria della Società di gestione della Rete Ferroviaria italiana, nonché del vettore Trenitalia S.p.A., con contestuale ordine di cessazione immediata della medesima condotta, dichiarando il diritto dello stesso al risarcimento di un danno non patrimoniale di euro 5.000,00 e chiedendo la pubblicazione del relativo provvedimento.

Si costituiva TRENITALIA eccependo in via principale difetto di legittimazione passiva di Trenitalia s.p.a. medesima, con conseguente estromissione dal giudizio e, per l'effetto accertare e dichiarare, l'esclusiva competenza di RFI in merito.

Si costituiva regolarmente RFI chiedendo in via preliminare di rito, disporsi la conversione del rito da sommario in ordinario, nonché in via principale, rigettare integralmente l'avverso ricorso poichè inammissibile, privo di dimostrazione e comunque in toto infondato sia in fatto che in diritto; accertando al contempo la conformità della condotta della rappresentata RFI alle norme poste a tutela delle persone con difficoltà motorie; con totale rigetto della pretesa risarcitoria.

Accertato il difetto di legittimazione passiva, Trenitalia veniva estromessa dal giudizio.

ritenuto

che la controversia rientra nella competenza del giudice monocratico; che l'art. 702- bis c.p.c. presuppone – per l'utilizzabilità del rito sommario – che le difese svolte dalle parti non richiedano un'istruzione "non sommaria"; che la non sommarietà dell'istruzione debba valutarsi non tanto con riferimento all'oggetto della domanda, quanto, piuttosto, in relazione alle prove necessarie per la decisione, sulla base delle difese assunte dalle parti. Questa affermazione si giustifica con la considerazione che ai fini del rito in esame le cause non devono

essere divise tra cause oggettivamente complesse e cause semplici, ma tra cause in cui l'istruttoria può essere complessa e lunga ed altre cause in cui l'istruttoria può essere condotta in modo deformalizzato e con rapidità. La differenza tra le due tipologie può dipendere dalla natura della lite (che non richiede accertamenti in fatto, o li richiede in misura limitata), ovvero, spesso, dalle posizioni assunte dalle parti, dal momento che esse determinano la quantità e la qualità di domande ed eccezioni (che vanno ad integrare il thema decidendum) e, soprattutto, la quantità di istruttoria necessaria, attraverso le contestazioni o meno dei fatti allegati dalla controparte. Poiché nel giudizio civile opera il principio di disponibilità della prova, è attraverso le difese delle parti che si può accrescere o diminuire il carico istruttorio della causa, nel caso in esame, la causa ha prevalente natura documentale

ritenuto

Pertanto di aderire all'orientamento prevalente secondo cui "la non sommarietà dell'istruzione debba valutarsi non tanto con riferimento all'oggetto della domanda, quanto, piuttosto, in relazione alle prove necessarie per la decisione sulla base delle difese assunte dalle parti" ed evidenziato che nel caso di specie la documentazione prodotta dal condominio ricorrente ed il comportamento processuale delle parti resistenti rendono irrilevante l'espletamento delle prove orali e conseguentemente consentono la decisione immediata della causa sulla base degli atti;

considerato nel merito

che il signor ██████████ ha adito l'intestato tribunale indicando di vivere da solo a Borgonuovo di Sasso Marconi (BO) in via ██████████ a circa 250 metri dalla stazione ferroviaria, e di lavorare ██████████ Casalecchio di Reno (BO), non lontano dalla stazione ferroviaria di Casalecchio-Garibaldi. Ha documentato la propria condizione di invalidità del 100% in condizioni di gravità a causa di una patologia che comporta l'impossibilità di deambulare, pertanto è riconosciuto persona invalida ai sensi e per gli effetti della legge n. 118 del 30 marzo 1971, come risulta accertato da verbale ██████████ 7 dalla Commissione dell'A.S.L. di ██████████ x L.104/92 (cfr. all. n. 1). Nonostante quanto sopra ha egli ha descritto di avere una vita lavorativa e di relazione piena e soddisfacente che lo vede coinvolto in attività sociali ed anche associative di volontariato. Al fine di potere coltivare la propria attività lavorativa e parimenti i

Pagina 2

propri interessi egli ha riferito di prediligere gli spostamenti senza accompagnatore e, come lecito aspettarsi da un giovane come lui, vorrebbe potersi muovere liberamente sul territorio.

Nel merito della questione difatti egli ha indicato di avere diverse volte tentato di usufruire del servizio di trasporto pubblico, in particolare quello locale nella tratta Bologna-Casalecchio-Borgonuovo. Ha lamentato che purtroppo, la stazione di Borgonuovo presenta un dislivello molto accentuato tra la banchina della stazione (attualmente molto bassa) e l'altezza dei treni di passaggio. Depositando materiale fotografico a corredo il ricorrente ha indicato che pur in presenza di un mezzo con rampa, non risulta possibile accedere al treno con una carrozzina. Rispetto a tale insormontabile difficoltà, narrata in ricorso attraverso l'elencazione di episodi e dettagli, ha riferito il ricorrente di aver edotto Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Parte avversa non contesta la presenza di barriere architettoniche e dunque la sussistenza di una discriminazione, limitandosi a giustificare la permanenza delle barriere come una consapevole scelta di Piano d'impresa.

Ciò posto emerge quindi che nel luogo oggetto di causa sono presenti delle barriere all'accessibilità di persone con disabilità o con mobilità ridotta che parte resistente ritiene di non dover rimuovere con ciò assumendo di fatto una posizione discriminatoria nei confronti delle persone con mobilità ridotta.

Compete anche alle aziende di trasporti, nei propri ambiti, il garantirne il trasporto e quindi la mobilità. (cfr. oltre Trib. Roma ord. 24 ottobre 2011).

Va infatti precisato che la piena accessibilità ai mezzi di trasporto deve essere prima di tutto garantita dall'assenza di barriere architettoniche o di altra natura.

Il combinato disposto di cui alla legge 67/2006 e dell'articolo 3 costituzione è indirizzato a promuovere, ai sensi della Costituzione, la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità.

Ciò premesso, l'art. 2 di tale legge dispone che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità e dà la definizione rispetto a due differenti categorie di discriminazione: quella diretta e quella indiretta.

Si può dire che si realizza discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga

(discriminazione diretta). Si ha, viceversa, discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone (discriminazione indiretta).

Corretto affermare che la legislazione nazionale da sempre tende ad assicurare una generale salvaguardia della personalità e dei diritti dei disabili, in perfetta assonanza con il principio costituzionale della tutela della dignità della persona e della garanzia nel principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

E' evidente che l'inesistenza di ausili - quali gli ascensori, i montascale, le rampe o gli scivoli - idonei a superare la barriera architettonica, costituisce un oggettivo impedimento ad avvalersi del servizio pubblico di trasporto urbano per una persona affetta da disabilità con grave difficoltà motoria, quale è la disabilità presentata dal ricorrente, ravvisandosi pertanto una discriminazione diretta.

Ciò premesso, il soggetto discriminato può chiedere che il giudice adotti ogni provvedimento idoneo secondo le circostanze a rimuovere gli effetti della discriminazione, compreso un piano di rimozione delle discriminazioni entro un termine. L'esigenza di assicurare ai diritti lesi concreta tutela giurisdizionale impone al giudice di assumere tutti quei provvedimenti anche atipici e innominati idonei a neutralizzare incidenze irreversibili nella posizione sostanziale del richiedente.

Il giudice ordinario, in questa sede, deve assicurare che il soggetto ricorrente e potenzialmente anche altri soggetti in condizione di fragilità, non siano discriminati.

L'inaccessibilità di luoghi ed opportunità è lesiva dell'autostima del soggetto con problemi di disabilità, perché lo circonda di un clima di ostilità ed emarginazione, lo costringe ad umiliarsi mendicando l'aiuto dei passanti o lo induce a fare a meno del servizio pubblico.

Corretto quanto affermato dal ricorrente allorquando indica che parte resistente assume come vera la circostanza che la banchina della stazione-fermata di Borgonuovo non sia alta a sufficienza per il materiale rotabile o quantomeno che "l'impianto è parzialmente accessibile. Nell'infrastruttura il raggiungimento del marciapiede è possibile con un percorso in piano, privo di barriere fisiche". Lasciando implicitamente intendere che, per il resto, dunque dal marciapiede al materiale rotabile non vi sia accessibilità e dunque non contestando

espressamente e precisamente la circostanza evidenziata da parte attrice. La mancata contestazione sul punto permette di dimostrare che sia provata la inaccessibilità, ancorchè parziale e la responsabilità di RFI per la condotta discriminatoria.

Tanto che non appare opportuna alcuna ulteriore e dispendiosa indagine, tantomeno di natura tecnica.

Anche la mancata presenza della parte resistente alla apposita udienza fissata per l'interrogatorio libero ai fini della conciliazione non depone a favore della parte medesima.

Parte ricorrente ha chiesto anche la condanna del resistente al risarcimento del danno non patrimoniale cagionato dalla reiterata violazione dei diritti delle persone disabili.

Non vi è dubbio che la discriminazione posta in essere dal resistente ha comportato all'interessato un danno di natura non patrimoniale, ravvisabile nella oggettiva lesione di valori della personalità umana costituzionalmente protetti.

Valutata la specificità dei fatti di causa, si ritiene equa una liquidazione di tale danno nella misura di euro 2.500,00, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 67/06.

ritenuto quindi

Che il Giudice non ha bisogno di ulteriori approfondimenti istruttori avendo a disposizione ogni nozione utile per addivenire alla decisione e che debba pertanto essere accolta la domanda spiegata dal ricorrente.

Che non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. atteso che non parte resistente non pare avere agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (comma primo) ovvero dell'assenza della normale prudenza (comma secondo).

Che parte ricorrente ha chiesto altresì l'applicazione della norma, pure contenuta nell'art. 28 citato, che prevede che il giudice possa ordinare la pubblicazione del provvedimento sui quotidiani nazionali. Considerato che la lite interessa la posizione di un'ampia categoria di utenti e attiene ad un servizio pubblico, appare utile dare pubblicità al provvedimento.

Anche la domanda di pubblicazione del provvedimento rientra in effetti tra quelle tendenti ad eliminare gli effetti della discriminazione e ad imporre l'adozione di condotte conformi alla legge.

Che le spese di lite seguono la soccombenza e vanno regolate secondo quanto previsto dagli artt. 702 ter settimo comma e 91 c.p.c., dovendo pertanto essere poste a carico della resistente, parte soccombente, spese che vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, Sezione I Civile

Nella persona del Giudice Onorario dottoressa Alessia Zucconi

Visto l'art. 702 bis c.p.c.,

ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita:

accertato che il mancato accesso in autonomia al servizio di trasporto ferroviario con riferimento alla stazione di Borgonuovo (BO), costituisce una discriminazione posta in essere RFI spa in danno del signor [REDACTED] ai sensi dell'art. 2, legge n. 67/2006,

ORDINA

- 1) ex art. 3, comma 3, la cessazione immediata del comportamento discriminatorio posto in essere da Rete Ferroviaria Italiana spa, ciò mediante modifica dell'accessibilità ai treni senza ulteriore ritardo, mediante innalzamento della banchina al livello del materiale rotabile, entro mesi 6 (sei) dalla notificazione del presente provvedimento da parte del ricorrente, quale ultimo termine entro il quale RFI S.p.A. dovrà attuare compiutamente l'ordine;
- 2) condanna Rete Ferroviaria Italiana spa a risarcire il danno non patrimoniale subito dal signor [REDACTED] diretta conseguenza della discriminazione subita, nella misura equitativa di € 2.500,00;
- 3) condanna RFI S.p.A. a rifondere, in favore del sig. [REDACTED] e spese di lite, liquidate in € 3.000,00 oltre accessori come per legge;
- 4) ordina la pubblicazione della presente ordinanza, per estratto, a spese della parte convenuta, per una sola volta sulle pagine dei quotidiani "Repubblica", "Corriere della Sera" e "Resto del Carlino" nella cronaca di Bologna.

Così deciso in Bologna in data 07 dicembre 2021

Il Giudice Onorario

Dottoressa Alessia Zucconi